

REP. n.

COMUNE DI MONTEVARCHI

(PROVINCIA DI AREZZO)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI

MONTEVARCHI, CAPOLONA E CASTIGLION FIBOCCHI

**(D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 – art. 30 e DPR 4 dicembre 1997, n° 465 –
art. 10)**

L'anno duemiladiciannove, addì ... (.....) del mese di nella sede
comunale di Montevarchi

TRA

Il Comune di Montevarchi nella persona del Sindaco,che agisce in
nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. e P.IVA.)

E

1) Il Comune di Capolona nella persona del Sindaco ,che agisce in
nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (c.f e
P.IVA.....);

E

2) Il Comune di Castiglion Fibocchi nella persona del Sindaco ,
che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta
(c.f e P.IVA.....)

PREMESSO

a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni
possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono

stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

c) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di Montevarchi in data _____;

- con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di Capolona, in data _____;

- con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di Castiglion Fibocchi, in data _____;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Montevarchi, di Capolona e di Castiglion Fibocchi stipulano la presente convenzione a norma dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97 allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Montevarchi è capo della sede di convenzione.

ART. 3 – DURATA E RECESSO DALLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla presa in servizio del Segretario Comunale fino alla data del 30.09.2021.

La convenzione ha carattere precario e, pertanto, potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali facenti parte della Convenzione;

- recesso unilaterale da adottare con atto deliberativo consiliare, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese ridotto a 15 giorni in caso di rinnovo delle amministrazioni comunali per elezioni.

In caso di scioglimento consensuale e nel caso di recesso unilaterale il Segretario comunale manterrà il servizio nel Comune capo convenzione.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Toscana e al Ministero dell'Interno-Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma per i provvedimenti di competenza.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO.

La nomina e la revoca del Segretario Comunale sono di competenza del comune capofila, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Capolona ed il Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex

Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'ex Agenzia.

ART. 5 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO TITOLARE.

Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

ART. 6 - MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

L'ufficio del Segretario viene garantito da un unico Segretario comunale che presta la sua opera nei tre Enti aderenti.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del C.C.N.L dei Segretari Provinciali e Comunali del 16.05.2001, le prestazioni lavorative del Segretario comunale, tenuto conto della dimensione e della complessità delle articolazioni organizzative dei tre Enti aderenti, saranno espletate, rispettivamente nella misura del 70% nel Comune di Montevarchi e nella misura del 15% nel Comune di Capolona e del 15% nel Comune di Castiglion Fibocchi.

I giorni e l'orario di presenza del Segretario nei tre Enti saranno concordati dai Sindaci dei Comuni interessati, in base alle esigenze di questi ultimi e di concerto con il Segretario Comunale. Specificatamente sarà assicurato uno stretto coordinamento anche tra i Presidenti dei rispettivi Consigli Comunali, al fine di permettere il pieno e completo l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 267/2000.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di

ciascuno degli Enti interessati. I giorni e gli orari di effettiva presenza nei singoli comuni saranno oggetto di separato accordo tra i Sindaci dei tre Comuni e il Segretario. Il Segretario è inoltre tenuto, in caso di esigenze di ufficio non procrastinabili, a svolgere le funzioni specificatamente previste da leggi, statuto e regolamenti, presso le sedi comunali convenzionate anche durante la stessa giornata lavorativa.

Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni dallo stesso svolte, da ciascuno dei tre Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

ART. 7 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE

In caso di assenza o di impedimento del Segretario titolare, le funzioni vicarie potranno essere svolte dal Vicesegretario di ciascuno dei tre Comuni facenti parte della convenzione (vedasi al riguardo la nota 3782-E del 18/06/2015 del Ministero degli Interni-Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali), ovvero da un Segretario designato dal Ministero dell'Interno-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE.

Il Sindaco del Comune di Montevarchi è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, sentito il Sindaco degli altri Comuni, per i provvedimenti riguardanti:

a) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;

b) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 9 - INCARICHI AGGIUNTIVI, VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE, FORMAZIONE.

Ciascun ente convenzionato, potrà affidare, al Segretario in convenzione, mediante decreto del rispettivo sindaco, incarichi aggiuntivi ai sensi dell'art. 97, 4^a comma, lett. d) ed e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con oneri interamente a proprio carico.

Il valore economico degli incarichi aggiuntivi complessivamente conferiti dagli enti convenzionati, avente rilevanza per la maggiorazione della retribuzione di posizione secondo la disciplina prevista dall'accordo n. 2 del C.C.N.L. integrativo dei Segretari comunali sottoscritto in data 22 dicembre 2003, non potrà comunque eccedere il 50% dell'importo della retribuzione di posizione di cui all'art. 3 comma 2 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2000-2001 del 16.05.2001, applicabile al Segretario in convenzione, maggiorato del 25% ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'Accordo del 13.01.2009, fatte salve eventuali modificazioni apportate dai CC.CC.NN.LL. o accordi nazionali.

Ciascun ente convenzionato, di norma, non potrà conferire incarichi aggiuntivi per un valore economico superiore alla percentuale di utilizzo del Segretario in convenzione, rispetto al valore massimo della maggiorazione della retribuzione di posizione attribuibile al Segretario medesimo. Tale limite individuale, potrà essere derogato, nella misura pari al valore economico eventualmente non utilizzato dall'altro ente, fermo restando il rispetto del

limite complessivo di cui sopra.

La valutazione dei risultati di gestione del Segretario comunale verrà autonomamente effettuata da ciascun Comune, in relazione agli obiettivi assegnati e secondo i criteri stabiliti dai sistemi di valutazione adottati nei singoli enti.

La retribuzione di risultato attribuita da ciascun comune non potrà di norma eccedere, la misura corrispondente alle percentuali di utilizzo del Segretario Comunale in convenzione da parte dei comuni medesimi, rispetto al valore massimo delle risorse complessivamente destinabili a tale istituto, sulla base delle norme contrattuali vigenti.

Tale limite individuale, potrà essere derogato, nella misura pari al valore economico eventualmente non utilizzato dagli altri enti, fermo restando il rispetto del limite complessivo previsto dai contratti vigenti.

La formazione del Segretario Comunale sarà gestita da ciascun ente convenzionato, con oneri a proprio carico, in relazione alle proprie esigenze formative.

ART. 10 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale di tutti compensi di natura economica, compresi le indennità e gli oneri riflessi, rispettivamente nella misura del 70% per il Comune di Montevarchi e nella misura del 15% per il Comune di Capolona e del 15% per il Comune di Castiglion Fibocchi.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo convenzione, il quale chiederà, con cadenza trimestrale, il rimborso della quota parte a carico dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi.

Secondo lo stesso rapporto sarà ripartito ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari comunali.

I Comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi provvederanno al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta.

Rimangono esclusivamente a carico di ciascun comune aderente alla convenzione, che provvederà anche alla autonoma liquidazione:

- gli oneri relativi alla maggiorazione della retribuzione di posizione a seguito di eventuali incarichi aggiuntivi affidati al Segretario in convenzione, dai singoli enti;
- gli oneri relativi alla retribuzione di risultato attribuita da ciascun ente al Segretario in convenzione;
- gli oneri relativi ai diritti di segreteria eventualmente corrisposti al Segretario in convenzione;
- gli oneri relativi alla indennità di trasferta;
- ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, presso il quale o nell'interesse del quale, le prestazioni vengono effettuate.

Al Segretario comunale in convenzione spetterà il rimborso delle spese di viaggio documentate per lo spostamento dalla sede di Montevarchi alle sedi di Capolona e di Castiglion Fibocchi per l'esercizio delle proprie funzioni. Tale spesa sarà a carico del Comune richiedente che provvederà alla relativa liquidazione.

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE

I sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento della funzione

associata.

ART.12 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 1[^] B ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale, e si compone di n° .. (...) pagine dattiloscritte per intero e n° .. (...) righe nellapagina, escluse le firme fino a qui.

Il Comune di Montevarchi

Il Comune di Capolona

Il Comune di Castiglion Fibocchi